RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO E GIURIDICO 2016-2018, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 22

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Versione in vigore dal 27 giugno 2018, non più in vigore dal 3 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-66-2018/art-22-fondo-per-la-retribuzione-di-posizione-e-la-retribuzione-di-risultato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it